

Bruxelles, 15 giugno 2026
(OR. en)

10584/26

ENT 149
MI 640
COMPET 774
IND 416
SAN 481
ENV 739
DELECT 100

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 3835 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 11.6.2026 che integra il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i sistemi di valutazione e verifica applicabili per famiglie e categorie di prodotti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3835 final.

All.: C(2026) 3835 final



Bruxelles, 11.6.2026
C(2026) 3835 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.6.2026

che integra il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i sistemi di valutazione e verifica applicabili per famiglie e categorie di prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ conferisce alla Commissione il potere di integrare tale regolamento adottando atti delegati che determinino, per ciascuna famiglia di prodotti o categoria di prodotti, il sistema di valutazione e verifica applicabile tra quelli di cui all'allegato IX di tale regolamento. Tali atti delegati possono stabilire sistemi di valutazione e verifica diversi all'interno della stessa famiglia di prodotti o categoria di prodotti, operando una distinzione in base alle caratteristiche essenziali o ai requisiti dei prodotti.

I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione stabiliti nel quadro normativo del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio² sono analoghi ai sistemi di valutazione e verifica di cui al regolamento (UE) 2024/3110. Il successo della loro applicazione dimostra che i compiti di parte terza di cui al regolamento (UE) n. 305/2011 costituiscono una base solida per la definizione dei sistemi di valutazione e verifica applicabili a norma del regolamento (UE) 2024/3110. Tali sistemi sono stati elaborati tenendo conto degli usi previsti, dei potenziali danni derivanti da carenze del prodotto, della sensibilità del prodotto alle variazioni di prestazione in condizioni di produzione, della probabilità di errori durante la fabbricazione e della possibilità di individuare facilmente gli errori di fabbricazione. Gli stessi principi e punti di riferimento si applicano a norma del regolamento (UE) 2024/3110.

È opportuno adottare l'atto delegato come unico atto per tutte le famiglie di prodotti, tenendo conto della necessità di mantenere la coerenza tra le famiglie di prodotti e di determinare tali famiglie prima che le specifiche tecniche armonizzate e i documenti per la valutazione europea diventino applicabili. Ciò è particolarmente importante se si considera che l'elaborazione dei documenti per la valutazione europea ha luogo a seguito della domanda di un fabbricante, di un gruppo di fabbricanti, di un'associazione di fabbricanti o della Commissione. Il fatto che siano comprese tutte le famiglie di prodotti non preclude tuttavia la possibilità di modificare il presente atto delegato ogniqualvolta sia necessario al fine di rispondere a requisiti specifici individuati dal gruppo di esperti sull'acquis del CPR.

Il regolamento (UE) n. 305/2011 non ha costituito un atto giuridico unico che stabilisse un sistema 4 di valutazione e verifica della costanza della prestazione per le caratteristiche essenziali che si ritiene soddisfino determinate prestazioni senza ricorrere a prove o senza prove ulteriori. Tale problema è affrontato nell'atto delegato insieme alle disposizioni orizzontali relative alle caratteristiche essenziali di natura orizzontale descritte nell'allegato X del regolamento (UE) 2024/3110.

In linea con il regolamento (UE) n. 305/2011 è istituito il sistema 3+ di valutazione e verifica per le caratteristiche essenziali relative alla sostenibilità ambientale. Seguendo lo stesso approccio, sono istituiti il sistema 3 di valutazione e verifica per caratteristiche essenziali relative all'emissione di sostanze pericolose nell'aria interna e il sistema 2+ di valutazione e verifica per caratteristiche essenziali relative al rilascio di sostanze pericolose nel suolo e nelle falde acquifere. È infine istituito il sistema di valutazione e verifica per la caratteristica essenziale "reazione al fuoco" sulla base dei criteri già disponibili a norma del regolamento

¹ GU L, 2024/3110, 18.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj>.

² GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj>.

(UE) n. 305/2011, data la necessità di mantenere la stabilità normativa nella dichiarazione di prestazione di tale caratteristica.

Le caratteristiche essenziali che non rientrano nelle precedenti categorie richiedono un approccio adattato alle necessità delle rispettive famiglie di prodotti o categorie di prodotti, al fine di ridurre al minimo l'onere per i fabbricanti garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il progetto di regolamento è stato annunciato in occasione della riunione del gruppo di esperti sull'*acquis* del CPR tenutasi il 24 aprile 2025, cui ha fatto seguito una consultazione scritta degli esperti tra il 23 luglio 2025 e il 15 ottobre 2025. Tutti gli Stati membri avevano precedentemente avuto la possibilità di nominare esperti che vi partecipassero. Oltre a tali esperti sono stati consultati anche altri esperti e portatori di interessi esterni.

I documenti attinenti alle consultazioni sono stati contestualmente trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dalla convenzione d'intesa sugli atti delegati. Le osservazioni presentate in tali occasioni sono state prese in considerazione nell'elaborazione del progetto presentato al pubblico al fine di raccogliere osservazioni.

Il progetto di regolamento è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" dal 10 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 per permettere ai cittadini di esprimersi al riguardo ed è stato presentato al gruppo di esperti sull'*acquis* del CPR per raccogliere ulteriori osservazioni tra il 7 gennaio e il 21 gennaio. I riscontri raccolti sono stati presi in considerazione nell'elaborazione della versione definitiva del presente atto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3110, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare tale regolamento determinando, per ciascuna famiglia di prodotti o categoria di prodotti, il sistema di valutazione e verifica applicabile tra quelli di cui all'allegato IX. Tali atti delegati possono stabilire sistemi di valutazione e verifica diversi all'interno della stessa famiglia di prodotti o categoria di prodotti, operando una distinzione in base alle caratteristiche essenziali o ai requisiti dei prodotti.

I sistemi di valutazione e verifica istituiti a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, sono applicabili ai documenti per la valutazione europea conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, o possono essere adottati a tal fine se non disponibili conformemente all'articolo 33, paragrafo 3.

Il presente atto delegato è necessario per stabilire i compiti di parte terza che gli organismi notificati devono svolgere in relazione alla valutazione e alla verifica delle prestazioni dei prodotti da costruzione e quelli relativi al rispetto dei requisiti. Esso è inoltre necessario al fine di attuare correttamente le disposizioni semplificate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/3110 per i prodotti che si ritiene raggiungano un certo livello o una certa classe di prestazione, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni precisate negli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

Il presente regolamento è conforme al principio di proporzionalità. Esso garantisce la continuità con l'attuazione dei regolamenti (UE) n. 305/2011 e (UE) 2024/3110.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.6.2026

che integra il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i sistemi di valutazione e verifica applicabili per famiglie e categorie di prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011³, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Tenendo conto dei sistemi di valutazione e verifica di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2024/3110 e del fatto che, per ciascuna famiglia di prodotti o categoria di prodotti, il regolamento (UE) 2024/3110 impone l'istituzione di sistemi di valutazione e verifica in relazione alle loro caratteristiche essenziali e alla loro conformità ai requisiti dei prodotti, è necessario stabilire quale sistema di valutazione e verifica si applica a ciascuna famiglia e categoria di prodotti prima che diventino applicabili le specifiche tecniche armonizzate che stabiliscono le caratteristiche essenziali, le specifiche tecniche armonizzate che stabiliscono i requisiti dei prodotti o i documenti per la valutazione europea.
- (2) Al fine di garantire la continuità con il sistema normativo istituito a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui a tale regolamento dovrebbero essere presi in considerazione per stabilire i sistemi di valutazione e verifica a norma del regolamento (UE) 2024/3110, nella misura in cui tengono conto degli usi previsti, dei potenziali danni derivanti da carenze del prodotto, della sensibilità del prodotto alle variazioni delle prestazioni in condizioni di produzione, della probabilità di errori durante la fabbricazione e della possibilità di individuare facilmente gli errori di fabbricazione. I sistemi di valutazione e verifica dovrebbero essere adattati alle rispettive famiglie di prodotti o categorie di prodotti e dovrebbero ridurre al minimo l'onere per i fabbricanti, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente.
- (3) Sebbene il presente atto delegato si applichi a tutte le famiglie di prodotti, potrebbero essere necessarie ulteriori modifiche per tenere conto delle esigenze specifiche

³ GU L, 2024/3110, 18.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj>.

⁴ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj>.

individuare durante l'elaborazione delle richieste di normazione e dei documenti per la valutazione europea.

- (4) Al fine di ridurre l'onere per i fabbricanti che beneficiano dell'attuazione delle procedure semplificate stabilite dal regolamento (UE) 2024/3110, applicabili alle caratteristiche essenziali che si ritiene soddisfino determinate prestazioni senza ricorrere a prove o senza prove ulteriori, dovrebbe applicarsi il sistema 4 di valutazione e verifica, indipendentemente dal sistema normalmente richiesto quando non si applicano le disposizioni per le prestazioni ritenute soddisfatte.
- (5) Alcune caratteristiche essenziali di natura orizzontale raggruppate conformemente all'allegato X del regolamento (UE) 2024/3110 dovrebbero essere contemplate dai sistemi di valutazione e verifica indipendentemente dalla relativa famiglia e categoria di prodotti. Tale approccio dovrebbe essere attuato per i gruppi di caratteristiche essenziali "reazione al fuoco", "comportamento in caso di incendio esterno", "dispersione e contenuto di sostanze pericolose" e "sostenibilità ambientale".
- (6) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3110, all'interno della stessa famiglia di prodotti o categoria di prodotti possono essere stabiliti sistemi di valutazione e di verifica diversi, a seconda delle caratteristiche essenziali specifiche o dei requisiti dei prodotti. È pertanto opportuno indicare il sistema di valutazione e verifica applicabile per ciascuna categoria di prodotti, tenendo conto degli usi previsti e di eventuali osservazioni supplementari necessarie per garantire una corretta interpretazione del contenuto tecnico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il sistema di valutazione e verifica di cui all'allegato I del presente regolamento si applica alle caratteristiche essenziali di prodotti specifici che si ritiene raggiungano un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente a un atto delegato adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/3110, a condizione che si applichi la disposizione per le prestazioni ritenute soddisfatte di cui a tale atto delegato.
2. Il sistema di valutazione e verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo prevale quando la stessa caratteristica essenziale è stabilita anche conformemente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento. Se non si applica l'opzione per le prestazioni ritenute soddisfatte di cui al paragrafo 1, il sistema di valutazione e verifica applicabile è quello stabilito agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. Il sistema di valutazione e verifica applicabile ad alcune caratteristiche essenziali di natura orizzontale raggruppate conformemente all'allegato X del regolamento (UE) 2024/3110 è costituito dai sistemi di valutazione e verifica di cui all'allegato II del presente regolamento.
2. Il sistema di valutazione e verifica stabilito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo prevale quando la stessa caratteristica essenziale è stabilita anche conformemente all'articolo 3.

Articolo 3

Il sistema di valutazione e verifica applicabile alle caratteristiche essenziali e ai requisiti dei prodotti per una specifica categoria di prodotti, tenendo conto degli usi previsti e di eventuali osservazioni supplementari necessarie per interpretare correttamente il contenuto tecnico, è costituito dai sistemi di valutazione e verifica di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11.6.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN